Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 102° — Numero 126**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 maggio 1961** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(2596)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto presidenziale 26 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1961, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 306.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

SIMBULA Efisio, ten. col. ftr. ris., classe 1892, partigiano combattente. — Ufficiale superiore di provate capacità, già distintosi sui campi di battaglia di due guerre, non esitava a rispondere al richiamo della Patria, iniziando ed organizzando il movimento di liberazione della Liguria e dando prova di non comuni doti di perizia quale comandante del gruppo « Volontari armati italiani ». Arrestato in seguito a delazione, sopportava stoicamente sevizie e torture di ogni genere, nulla rivelando sull'organizzazione patriottica e riuscendo, anche, a comunicare ai comandi interessati di astenersi dall'uso dei cifrari con gli alleati, venuti in possesso del nemico. Condannato a morte, simulava improvvisa pazzia, facendosi ricoverare in ospedale, da dove riusciva — malgrado stretta vigilanza — a riprendere i collegamenti con il movimento partigiano. Liberato alla vigilia dell'insurrezione, benchè minato gravemente nel fisico, rifiutava il ricovero, riprendendo immediatamente la sua attività fino alla conclusione vittoriosa della lotta. — Liguria, novembre 1943-aprile 1945.

(2763)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1960, n. 1907.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Vigilio Inama » di Cles (Trento).

N. 1907. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Vigilio Inama » di Cles (Trento) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 121. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961, n. 369.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Re, nel comune di Martina Franca (Taranto).

N. 369. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Taranto in data 1° dicembre 1959, integrato con dichiarazione del 9 novembre 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Cristo Re, nel comune di Martina Franca (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 137. — VILLA.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961, n. 370.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B.M.V. del Popolo, nel comune di Omegna (Novara).

N. 370. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 31 maggio 1957, integrato con postille del 1° ottobre 1960 e con dichiarazione del 15 dicembre 1960, relativo alla erezione della parrocchia della B. M. V. del Popolo, nel comune di Omegna (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 138. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961, n. 371.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate, in Noto (Siracusa).

N. 371. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate, in Noto (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 128. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961, n. 372.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in località Corno del comune di Bussolengo (Verona).

N. 372. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Verona in data 21 novembre 1959, integrato con dichiarazione del 30 luglio 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in località Corno del comune di Bussolengo (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 129. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961.

Scioglimento del Consiglio comunale di Mirabella Eclano (Avellino)

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Mirabella Eclano - costituito, per legge, di 30 membri - è risultato composto, in base ai risultati delle elezioni del novembre scorso, da 15 consiglieri delle correnti politiche di centro, 14 delle correnti politiche di destra ed 1 di quelle di sinistra.

In tale situazione, la mancanza di qualsiasi intesa tra le forze contrapposte, priva ciascuna di una decisiva prevalenza numerica, ha reso impossibile, nonostante gli interventi e la formale diffida del Prefetto di Avellino, l'elezione del sindaco e della Giunta municipale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo-eletta.

Nella prima adunanza, indetta per il 3 dicembre 1960, il Consiglio comunale, dopo aver provveduto alla convalida degli eletti, non potè procedere all'elezione del sindaco essendo, intanto, venuto a mancare, per l'allontanamento dall'aula di 11 consiglieri sui 30 presenti, il numero legale all'uopo richiesto dall'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

La seduta di seconda convocazione dell'11 dicembre, poi, fu dichiarata deserta per difetto del *quorum* prescritto dal quarto comma del citato art. 5.

Dopo che un ulteriore seduta, indetta a seguito di uno specifico invito del prefetto, era risultata, del pari, deserta, il prefetto stesso - allo scopo di porre il Consiglio comunale, ancora una volta ed inequivocabilmente, di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge - ne dispose, con decreto del 20 gennaio 1961, comunicato a tutti i consiglieri, due successive convocazioni per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida - ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale - che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti in quanto entrambe le riunioni, fissate per il 2 e 4 marzo u. s., furono disertate dalla totalità dei consiglieri.

Il prefetto, pertanto, ritenuta ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità funzionale del predetto Consiglio, persistentemente carente - nonostante formale diffida - in ordine ad un tassativo obbligo di legge, con grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ha proposto lo scioglimento del Consiglio stesso a norma del citato art. 323, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Mirabella Eclano di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità - onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione che pregiudica gravemente gli interessi del menzionato Comune - di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato con il parere espresso nell'adunanza del 18 aprile 1961.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Mirabella Eclano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto ispettore, dott. Giuseppe Basile.

Roma, addì 6 maggio 1961

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Mirabella Eclano (Avellino) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 18 aprile 1961;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mirabella Eclano è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Basile, vice prefetto ispettore, nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

SCELBA

(2937)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961.

Scioglimento del Consiglio comunale di Marigliano (Napoli).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Marigliano - costituito, per legge, di 30 membri - è risultato composto, in base alle elezioni del 6-7 novembre 1960, da esponenti di diverse tendenze politiche, le cui profonde divergenze hanno reso impossibile, nonostante la formale diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della giunta municipale e conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo-eletta.

In una prima adunanza, all'uopo indetta per il 15 dicembre 1960, il civico consesso procedette alla nomina del sindaco, senza, peraltro, che alcuno dei consiglieri conseguisse - sia nelle due votazioni libere che in quella di ballottaggio - la maggioranza di voti prescritta dal terzo comma dell'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, mentre la seduta di seconda convocazione, fissata per il giorno 22 successivo, fu dichiarata deserta per mancanza del «quorum» di intervenuti previsto dal quarto comma della cennata disposizione di legge.

Dopo un periodo di inutili consultazioni tra gli esponenti delle opposte correnti politiche, prolungandosi lo stato di carenza del Consiglio comunale in ordine a precisi obblighi di legge, il Prefetto di Napoli, allo scopo di porre tale organo, formalmente, di fronte alle sue responsabilità, con ordinanza del 22 febbraio 1961, ne dispone, d'ufficio, due successive convocazioni per l'elezione del sindaco e della Giunta, con la esplicita diffida che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, si sarebbero resi inevitabili i provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Del testo dell'ordinanza prefettizia veniva data lettura ai consiglieri in apertura della prima delle sedute anzidette - in data 28 febbraio - nella quale, peraltro, dopo una sola votazione libera, infruttuosa, veniva a mancare, per l'allontanamento di una parte dei consiglieri, il numero legale per il prosieguo della seduta stessa.

Anche l'adunanza di seconda convocazione, del 3 marzo, non poteva avere svolgimento, per la carenza del necessario « quorum » di intervenuti.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito - nonostante formale diffida - nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ne ha proposto lo scioglimento, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, provvedendo nel contempo, alla sospensione del Consiglio stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Marigliano di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge si ravvisa la necessità - onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del predetto Comune - di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nella adunanza dell'11 aprile 1961.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V Ill.ma l'unito schema di decreto, con il quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Marigliano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott Raffaele Abate, funzionario di prefettura.

Roma, addì 6 maggio 1961

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Marigliano (Napoli) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'11 aprile 1961;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Marigliano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Abate, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

SCELBA

(2936)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1961.

Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Fano Adriano sulla vetta del colle San Marcello, nel comune di Fano Adriano (Teramo), e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla loro sistemazione e funzionamento.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto l'art. 20 del regio decreto 8 febbraio 1923, numero 1067, contenente norme per il servizio delle comunicazioni senza filo;

Visti il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 7 marzo 1961, con la quale la RAI - Radiotelevisione Italiana chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Fano Adriano sulla vetta del Colle San Marcello, nel comune di Fano Adriano (Teramo), e che, inoltre, vengano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione di detti impianti;

Vista ed approvata la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerati il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti di cui trattasi e la assoluta necessità di assicurare il funzionamento del servizio di radiodiffusione e televisione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Fano Adriano sulla vetta del colle San Marcello, nel comune di Fano Adriano (Teramo), sono dichiarati di pubblica utilità. Sono dichiarate, inoltre, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento dei medesimi.

Art. 2.

Per la sistemazione degli impianti di cui al precedente articolo e per assicurare il regolare funzionamento dei medesimi, la RAI - Radiotelevisione Italiana potrà richiedere, nei modi di legge ed alle autorità competenti, la espropriazione totale o parziale degli immobili indicati con colorazione rossa nella planimetria allegata e potrà richiedere, inoltre, la imposizione delle servitù e delle limitazioni del diritto di proprietà che si renderanno necessarie all'esercizio ed al funzionamento degli impianti.

Art. 3.

Le espropriazioni e le imposizioni di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere relative alla siste-

mazione degli impianti dovranno essere iniziate entro 400 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1961

Il Ministro: SPALLINO

(2938)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1961.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno, approvato con decreto ministeriale del 12 febbraio 1951 e modificato con decreto ministeriale del 18 settembre 1959;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci della predetta Cassa, rispettivamente, in data 23 marzo e 6 aprile 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 52 (lettera *s*), 54 (comma sesto) e 55 (comma primo) dello statuto della Cassa di risparmi di Livorno, in conformità dei seguenti rispettivi testi:

Art. 52, lettera *s*: « in ogni altra operazione che sia consentita dalle vigenti disposizioni sulle Casse di risparmio in deroga ai loro statuti »;

Art. 54, comma sesto: « Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroghe da concedersi, caso per caso, dall'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido e per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale vigenti in materia »;

Art. 55, comma primo: « Eccezionalmente, quando trattisi di nominativi o ditte di notoria solvibilità, potranno ammettersi allo sconto cambiali ad una sola firma e concedersi aperture di credito in conto corrente assistite unicamente dalla obbligazione chirografaria del correntista, il tutto nel limite di fido di lire otto milioni complessivamente per ciascun nominativo, salvo deroghe da richiedersi, per singoli casi eccezionali, all'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1961

Il Ministro: TAVIANI

(2941)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Inchiesta parlamentare sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico

La Camera dei deputati, nella seduta del 19 aprile 1961, ha approvato la seguente proposta d'inchiesta parlamentare di iniziativa del deputato Tremelloni:

Inchiesta parlamentare sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico

Art. 1.

E' istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'esame dei problemi italiani connessi ai limiti posti alla concorrenza nel campo economico.

Art. 2.

La Commissione elaborerà e presenterà alla Camera, nel limite di tempo indicato dal successivo articolo 5, un rapporto il quale:

a) accerti le principali limitazioni alla concorrenza nei vari settori delle attività economiche del Paese;

b) esamini le cause immediate di tali limitazioni e valuti gli effetti che le limitazioni stesse producono sullo sviluppo economico del Paese;

c) suggerisca misure di politica economica atte ad eliminare gli effetti negativi e a rimuovere le cause che li determinano.

Art. 3.

La Commissione è composta di 21 membri scelti dal Presidente della Camera.

Art. 4.

Per l'esecuzione del suo mandato la Commissione ha tutti i poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione. Essa può chiamare esperti anche estranei all'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

La relazione della Commissione verrà presentata alla Camera entro un anno dalla data di costituzione della Commissione stessa.

Art. 6.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno a carico del bilancio della Camera dei deputati.

La Commissione, costituitasi il 18 *maggio* 1961, *è composta dei deputati*:

TREMELLONI dott. ROBERTO, *presidente;* DOSI avv. MARIO e LOMBARDI ing. RICCARDO, *vice-presidenti;* MERENDA avv. CLAUDIO e SULOTTO EGIDIO, *segretari;* ADAMOLI prof. GERASIO, ALBERTINI avv. FRANCESCO, ALPINO dott. GIUSEPPE, BUTTÈ ALESSANDRO, CAMANGI ing. LUDOVICO, CAPPUGI RENATO, CARCATERRA prof. ANTONIO, DAL FALCO dott. LUCIANO, DE MARZI rag. FERNANDO, FALETRA dott. GUIDO, FOSCHINI avv. NICOLA, GALLI dott. LUIGI MICHELE, GIOLITTI dott. ANTONIO, NATOLI dott. ALDO, SCHIRATTI avv. GUGLIELMO e TURNATURI dott. FRANCESCO.

Il Presidente: G. LEONE

(3001)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 4 maggio 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Enrique Gomez Torres, Console del Cile a Milano.

(2956)

In data 4 maggio 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Mustafa Kayagil, Console generale di Turchia a Napoli, con giurisdizione sulle provincie dell'Abruzzo, Puglie, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

(2960)

In data 4 maggio 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Filippo Gramatica, Console onorario di San Marino a Genova, con giurisdizione sulle provincie di Imperia, Genova, Massa Carrara, Savona e La Spezia.

(2961)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Rende ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 181, l'Amministrazione comunale di Rende (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 18.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2962)

Autorizzazione al comune di Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1961, numero 15400.20, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 163, l'Amministrazione comunale di Aversa (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 217.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2963)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 116

Corso dei cambi del 22 maggio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA .	620,60	620,60	620,65	620,60	620,60	620,61	620,605	620,65	620,63	620,60
$ Can. .	628 —	628,15	628 —	628,125	627,90	628,19	628,25	628,10	628,12	628,12
Fr. Sv. .	143,36	143,32	143,30	143,325	143,30	143,31	143,26	143,35	143,31	143,32
Kr. D. .	89,53	89,54	89,60	89,555	89,50	89,55	89,55	89,60	89,55	89,55
Kr. N. .	86,63	86,60	86,65	86,65	86,65	86,62	86,65	86,65	86,66	86,65
Kr. Sv. .	120,30	120,32	120,30	120,365	120,30	120,33	120,31	120,30	120,37	120,35
Fol.	172,72	172,75	172,80	172,80	172,75	172,76	172,76	172,75	172,78	172,75
Fr. B.	12,42	12,42	12,418	12,42125	12,4125	12,42	12,4225	12,40	12,42	12,42
Fr. Fr. (N.F.) .	126,65	126,65	126,68	126,67	126,60	126,63	126,65	126,65	126,67	126,65
Lst.	1733,12	1733,05	1733,40	1733,25	1733 —	1733,07	1733,50	1733,20	1733,15	1733 —
Dm. occ. .	156,31	156,30	156,295	156,32	156,25	156,31	156,295	156,30	156,33	156,31
Scell. Austr. .	23,81	23,81	23,80	23,815	23,80	23,81	23,8138	23,80	23,81	23,815
Escudo Port.	21,60	21,62	21,64	21,64	21,60	21,63	21,63	21,64	21,64	21,64

Media dei titoli del 22 maggio 1961

Titolo	Quotazione
Rendita 3,50 % 1906	82,425
Id. 3,50 % 1902	79,50
Id. 5 % 1935	109,40
Redimibile 3,50 % 1934	99,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,125
Id. 5 % 1936	101,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,95

Titolo	Quotazione
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,55
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 maggio 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,602
1 Dollaro canadese	628,187
1 Franco svizzero	143,292
1 Corona danese	89,552
1 Corona norvegese	86.65
1 Corona svedese	120,337
1 Fiorino olandese	172,78
1 Franco belga	12,422
1 Franco nuovo (N.F.)	126,667
1 Lira sterlina	1733,375
1 Marco germanico	156,307
1 Scellino austriaco	23,814
1 Escudo Port.	21,635

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Clinica pediatrica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di « Clinica pediatrica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3003)

Vacanza delle cattedre di « Statistica », « Istituzioni di diritto pubblico » e di « Scienza delle finanze e diritto finanziario » nella Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma. (Rettifica).

A parziale rettifica dell'avviso di vacanza pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1961, si precisa che le cattedre vacanti presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento sono:

1) « Statistica »;

2) « Scienza delle finanze e diritto finanziario »;

3) « Istituzioni di diritto pubblico » (e non già Istituzioni di diritto privato, come erroneamente indicato nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1961, avviso che s'intende in tal senso rettificato.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra di « Istituzioni di diritto pubblico » dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso di rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3005)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Bando di concorso della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

L'ALTA AUTORITÀ C.E.C.A. - LUSSEMBURGO

Apre dei concorsi per assunzione di:

un amministratore nel settore principale « Obiettivi generali carbone-acciaio » della Direzione « Studi e Strutture » presso la Direzione generale Economia ed Energia;

un amministratore principale nel settore principale « Studi ed espansione generale » della Direzione « Studi e Strutture » presso la Direzione generale Economia ed Energia;

un amministratore nel settore principale « Altiforni e minerale » della Direzione « Produzione » presso la Direzione generale Acciaio.

Avvisi condizioni di concorso e formula indispensabile per presentare l'atto di candidatura sono pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 33 dell'8 maggio 1961 che gli interessati vorranno consultare.

In vendita per l'Italia al prezzo di L. 75, presso la Libreria dello Stato, piazza G. Verdi, 10 - Roma.

Agenzie:

Via del Tritone, 61-*A* e 61-*B* - Roma

Via XX Settembre (Palazzo Ministero delle finanze) - Roma

Galleria V. Emanuele, 3 - Milano

Via Chiaia, 5 - Napoli

Via Cavour, 46-*R* - Firenze

Termine utile per la presentazione delle candidature: 8 giugno 1961.

(3002)

MINISTERO DELLA SANITA'

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sei posti di chimico di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità.

Si comunica che con decreto in data 8 maggio 1961, il diario delle prove scritte del concorso per esami a sei posti di chimico di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità, è stato fissato per i giorni 27, 28, 29, 30 giugno 1°, 3 luglio 1961 alle ore 8,30 presso l'Istituto superiore di sanità, Roma.

(2973)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso a settantatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1959.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1959, registro n. 13 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 264 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1960, con il quale è stato indetto un concorso per esami a settantatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1961, registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 313, con il quale sono state istituite, per le prove scritte del concorso predetto, le seguenti sedi di esame, oltre quella di Roma già prevista dall'art. 7 del precitato decreto ministeriale 28 ottobre 1959: Bologna, Firenze, Pescara, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari;

Vista la nota n. 85300 del 18 gennaio 1961 del Ministero delle finanze con la quale viene concessa l'autorizzazione allo svolgimento delle prove scritte del concorso suddetto nei locali del Palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, Roma, per i giorni 30 giugno e 1° luglio 1961,

Viste le seguenti lettere con le quali gli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione delle città sedi di esame rendono noto che sono stati reperiti nelle stesse città i locali per l'effettuazione delle prove scritte del concorso nei giorni suddetti: n. 19573 del 17 aprile 1961; n. 1506 del 14 aprile 1961; n. 19418 del 14 aprile 1961; n. 5604 del 28 aprile 1961; n. 22502 del 15 aprile 1961; n. 13831 del 10 aprile 1961; n. 16650 del 24 gennaio 1961; n. 17345 del 15 aprile 1961, rispettivamente dell'Ufficio regionale del lavoro di Bologna, Firenze, Pescara, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte d'esame del concorso a settantatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1959 avranno luogo nei giorni 30 giugno e 1° luglio 1961, con inizio alle ore 8, presso le sedi e nei locali appresso indicati:

Roma: Palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4;

Bologna: Scuola statale di avviamento commerciale « F. M. Zanotti », sita in via Calori n. 8;

Firenze: Mostra mercato nazionale dell'artigianato, sita in piazza della Libertà;

Pescara: Azienda di soggiorno di Pescara, sita in via Gramsci n. 22;

Napoli: Istituto salesiano Menichini « Don Bosco », via Don Bosco n. 8;

Bari: Fiera del Levante, padiglione del « Mobilio »;

Reggio Calabria: Liceo classico « T. Campanella », sito in via T. Campanella;

Palermo: Caserma « Ciro Scianna » del 46° reggimento fanteria, sito in corso Calatafimi;

Cagliari: Scuola di avviamento « A. Cima », sita in piazza Dante.

I candidati dovranno presentarsi presso la sede indicata nelle lettere di convocazione per sostenere le prove scritte di esame alle ore 8 dei giorni 30 giugno e 1° luglio 1961.

Art. 2.

L'inizio effettivo di ciascuna delle prove scritte d'esame prevista dal bando di concorso è fissato alle ore undici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 8 maggio 1961

p. *Il Ministro*: PEZZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1961
Registro n. 5 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 5. — BARONE

(2978)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 29/San. in data 12 dicembre 1960, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1960 rispettivamente in Consandolo del comune di Argenta; in Comacchio (2ª condotta); in Ravalle di Ferrara e in Vigarano Pieve di Vigarano Mainarda;

Visto il decreto n. 1441/San. in data 6 maggio 1961, con il quale è stata esclusa dal concorso la condotta di Ravalle, frazione del comune di Ferrara, perchè soppressa;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati per la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento fra i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei tre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara alla data del 30 novembre 1960, di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Fazzutti dott. Agostino, vice prefetto.

Componenti:

Scandura dott. Salvatore, medico provinciale;

Canella prof. Carlo, primario medico dell'Arcispedale Sant'Anna di Ferrara;

Trincas prof. Mario, direttore della Clinica chirurgica dell'Università di Ferrara, designato dall'Ordine dei medici della provincia di Ferrara;

Zanini dott. Lino, medico condotto di Vigarano Mainarda, designato dal Comune medesimo.

Segretario:

Somma dott. Eduardo, direttore di sezione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Ferrara, addì 12 maggio 1961

Il medico provinciale: SCANDURA

(2947)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.